



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 2/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
RETE 7 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA TELEVISIVO IN
AMBITO LOCALE “È TV”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ ART. 37, COMMA
4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA N. 3/2016)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 gennaio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Emilia Romagna del 30 gennaio 2001, n.1, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, recante “*Delega di funzioni al Comitato regionali per le comunicazioni Emilia Romagna*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, ai sensi del quale “*La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 26 agosto 2016, il CO.RE.COM Emilia Romagna ha notificato l’atto di contestazione n. CONT. 3/16, adottato nella medesima data, alla società Rete 7 S.r.l., con sede legale in via della Salute n. 16/11, Bologna, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*È Tv*”, per aver trasmesso inserimenti pubblicitari all’interno dei notiziari di durata lorda inferiore a trenta minuti nei giorni 31 maggio e 1 giugno 2016, in violazione dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato richiesta di audizione tenutasi presso la sede del CO.RE.COM il 28 settembre 2016 durante la quale il rappresentante ha eccepito la correttezza della durata dei notiziari oggetto della contestazione, a suo parere priva del conteggio delle sigle.

Il CO.RE.COM. ribadisce la correttezza del contenuto della contestazione e propone la sanzione per la violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Emilia Romagna ha inviato a questa Autorità, a mezzo PEC, in data 15 novembre 2016, la documentazione relativa al procedimento avviato nei confronti della società Rete 7 S.r.l. a seguito del riscontro della violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05.

La società ha eccepito, in sede di audizione, che la durata dei notiziari oggetto di contestazione non fosse inferiore a trenta minuti.

Questa Autorità, dalla visione delle registrazioni, riscontra che il notiziario del 31 maggio 2016 è iniziato alle ore 19:21:25 ed è terminato alle ore 19:48:27 per una durata lorda di 27 minuti e 2 secondi, mentre quello del 1 giugno 2016 è iniziato alle ore 19:21:26 ed è terminato alle ore 19:50:43 per una durata lorda di 29 minuti e 17 secondi, e quindi entrambi i notiziari risultano di durata inferiore a trenta minuti e risultano essere stati interrotti con la trasmissione di pubblicità.

Pertanto, alla luce della documentazione versata in atti, si accoglie la proposta del CO.RE.COM di sanzione per la violazione dall'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di interruzione di notiziari di durata inferiore ai trenta minuti, deve ritenersi di lieve entità, poiché si è verificato un solo episodio nell'arco di una intera giornata e tale condotta non ha comportato significativi e indebiti vantaggi economici per la società agente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha dichiarato come intenda procedere per evitare il ripetersi della stessa tipologia di violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame, che presenta condizioni economiche non positive, con un bilancio 2014 in perdita, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata pari al minimo edittale;

RITENUTO, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione, moltiplicato per le due giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Rete 7 S.r.l., C.F. 03469390375, con sede legale in via della Salute n. 16/11, Bologna, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "È Tv", di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui agli art. 37, comma 4, d.lgs. n. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni con delibera n 2/17/CSP*" ovvero, in alternativa,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n.2/17/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi